



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione giuridica

2008/0196(COD)

24.8.2010

PROGETTO DI PARERE

della commissione giuridica

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui diritti dei consumatori
(COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD))

Relatore(*): Diana Wallis

(*). Procedura con le commissioni associate – articolo 50 del regolamento

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Grado di armonizzazione

L'intenzione della Commissione di incrementare le transazioni transfrontaliere eliminando la frammentazione giuridica va accolta con estremo favore. Ciononostante, realizzare tale obiettivo oggi è quasi impossibile alla luce dello stato in cui versa l'acquis relativo ai consumatori; abbiamo infatti l'impressione che non avremmo iniziato dal punto in cui ci troviamo in questo momento se questo fosse stato l'obiettivo originario, dal momento che è ormai assolutamente chiaro che le norme proposte non possono funzionare indipendentemente dai regimi nazionali di diritto privato. Inoltre, la proposta inevitabilmente e involontariamente provocherebbe ripercussioni sulle legislazioni nazionali giacché non prevede un'armonizzazione complessiva del diritto contrattuale. Anzi, l'armonizzazione completa così come proposta produrrebbe in molti casi effetti paradossali, poiché le disposizioni interamente armonizzate del diritto contrattuale dei consumatori entrerebbero in contrasto con altre disposizioni parzialmente armonizzate e relative alla normativa concernente i contratti business-to-business e business-to-consumer a livello di Stato membro¹. Ne consegue che l'obiettivo di creare un "corpus unico di regole" è difficilmente realizzabile, mentre è ovvio prevedere discussioni interminabili in merito alle questioni di definizione².

Pertanto, la relatrice propone come norma un'armonizzazione minima a un livello elevato di protezione dei consumatori, accompagnata da un'armonizzazione completa di alcune norme tecniche specifiche, conformemente al nuovo paragrafo 2 dell'articolo 4 che stabilisce l'eccezione alla regola generale. Introducendo questo nuovo paragrafo, il relatore propone l'armonizzazione completa solo delle disposizioni di cui al capo III, relative all'esercizio e agli effetti del diritto di recesso. L'armonizzazione completa non è pertinente agli obblighi generali d'informazione né a una serie specifica di obblighi d'informazione. Per quanto concerne le clausole abusive, la relatrice propone di non ricorrere all'armonizzazione completa e di specificare che la lista nera e la lista grigia non sono esaustive. La relatrice opta per un'armonizzazione minima anche per quanto riguarda le vendite di beni ai consumatori e le tutele in caso di inadempimento.

Livello di protezione dei consumatori

L'approccio in favore dell'armonizzazione completa previsto dalla proposta attuale comporterebbe in molti Stati membri una diminuzione del livello di protezione dei consumatori. Si verrebbe a creare una situazione paradossale in cui i consumatori sarebbero meno tutelati delle imprese allorché agiscono in quei settori del diritto contrattuale che rientrano nella proposta. Per evitare che ciò accada, gli Stati membri dovrebbero disporre della maggiore libertà possibile per decidere in che modo integrare la normativa sulla protezione dei consumatori in materia di diritto contrattuale nei rispettivi sistemi giuridici.

Coerenza con il progetto del quadro comune di riferimento (DCFR)

¹ Schulte-Nölke, "The potential impact of the consumer rights directive on Member states' contract law", studio richiesto dalla commissione giuridica, PE 419.606.

² Peter Rott; Evelyn Terryn, "Proposal for a Directive on Consumer Rights: No Single Set of Rules", In: European Review of Private Law, 2009, Vol. 17, No. 3, pp. 456-488.

Benché il quadro comune di riferimento servisse principalmente alla Commissione in quanto strumento per la revisione dell'acquis in materia di diritto contrattuale, la proposta non contiene alcun riferimento al DCFR. Basandosi sullo studio che compara le disposizioni del DFCR e la proposta per una direttiva sui diritti dei consumatori¹, la relatrice propone una serie di emendamenti ispirati al DFCR, volti a migliorare la coerenza con le normative contrattuali nazionali e con altre legislazioni europee in materia di diritto dei consumatori, fornendo al contempo un livello più elevato di tutela dei consumatori.

Possibile strumento facoltativo per il diritto contrattuale in alternativa all'armonizzazione completa e sua relazione con la direttiva sui diritti dei consumatori

La proposta di direttiva sui diritti dei consumatori rivela un certo numero di aspetti che potrebbero allontanare ulteriormente il diritto contrattuale dei consumatori dell'UE dal diritto contrattuale generale nonché iscrivere la proposta in un quadro che porterebbe all'introduzione di un Codice europeo del consumatore. Tale scenario sposterebbe quasi interamente il diritto dei consumatori dal livello nazionale a quello europeo e comporterebbe anche un'effettiva e netta distinzione fra contratti business-to-consumer e business-to-business (e consumer-to-consumer). Un simile approccio suscita nel relatore riserve di natura politica e legate al processo, a meno che la Commissione non agisca in piena trasparenza, presentando innanzitutto la proposta, consultando poi le parti interessate e specificando che un codice europeo del consumatore è un obiettivo politico a più lungo termine.

Ci si chiede tuttavia se sia possibile trovare una soluzione meno problematica (e con minore incidenza sul diritto nazionale), grazie all'introduzione di uno "strumento facoltativo" che consentirebbe alle imprese di offrire ai consumatori la possibilità di far applicare ai loro acquisti il diritto europeo in materia di contratti e di vendita al dettaglio e di essere pertanto tutelati dalle disposizioni pertinenti. Il consumatore potrebbe fare questa scelta semplicemente cliccando su un "tasto blu".

Qualora, come si sta discutendo, il quadro comune di riferimento fosse utilizzato come modello per un codice europeo dei contratti, sarebbe fondamentale garantire la coerenza tra le disposizioni della direttiva sui diritti dei consumatori e il DCFR. Tuttavia, il testo del quadro comune di riferimento in materia di diritto contrattuale, possibile strumento facoltativo, non è ancora disponibile. Pertanto, potrebbe essere necessario apportare ulteriori modifiche in una fase successiva, al fine di chiarire la relazione tra un possibile strumento facoltativo e le disposizioni della direttiva sui diritti dei consumatori.

Alcuni emendamenti specifici:

Si propone di emendare le definizioni di consumatore e commerciante, conformemente alle definizioni del DCFR. Alcuni emendamenti proposti mirano a completare le disposizioni sugli obblighi generali di informazione. Si propone un periodo massimo di un anno per esercitare il diritto di recesso nei casi in cui l'impresa non abbia fornito al consumatore le informazioni

¹ De Booy, Mak, Hesselink, "A comparison between the provisions of the draft Common Frame of Reference and the European Commission's proposal for a Consumer Rights Directive", studio richiesto dalla commissione Giuridica, PE 419.608.

pertinenti sul diritto di recesso. L'articolo 26 sui mezzi di ricorso è stato quasi interamente soppresso. L'articolo 29 relativo alle garanzie commerciali è stato riformulato e la relatrice invita ad approfondire, in seno alla commissione, la discussione sulla possibilità di introdurre una garanzia europea facoltativa. È stato chiarito che le liste (nera e grigia) sulle clausole abusive non sono complete. Le disposizioni relative alla procedura di comitatologia sono state soppresse.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Trattino 1

Testo della Commissione

visto il trattato *che istituisce la Comunità* europea, in particolare *l'articolo 95*,

Emendamento

visto il trattato *sul funzionamento dell'Unione* europea, in particolare *l'articolo 114*,

Or.en

Emendamento 2

Proposta di direttiva Trattino 4

Testo della Commissione

deliberando secondo la procedura di cui *all'articolo 251 del trattato*,

Emendamento

deliberando secondo la procedura *legislativa ordinaria*,

Or.en

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Tali direttive sono state riesaminate alla luce dell'esperienza al fine di semplificare e aggiornare le norme applicabili, rimuovere le incoerenze e colmare le lacune indesiderate nella normativa. Il riesame ha dimostrato che è opportuno sostituire queste quattro direttive con la presente direttiva unica. ***La presente direttiva deve di conseguenza stabilire norme standard per gli aspetti comuni e distanziarsi dall'approccio di armonizzazione minima di cui alle precedenti direttive, che consentivano agli Stati membri di mantenere o adottare norme nazionali più severe.***

Emendamento

(2) Tali direttive sono state riesaminate alla luce dell'esperienza al fine di semplificare e aggiornare le norme applicabili, rimuovere le incoerenze e colmare le lacune indesiderate nella normativa. Il riesame ha dimostrato che è opportuno sostituire queste quattro direttive con la presente direttiva unica.

Or.en

Emendamento 4

**Proposta di direttiva
Considerando 3**

Testo della Commissione

(3) ***L'articolo 153, paragrafi 1 e 3, lettera a)*** del trattato prevede che *la Comunità* deve contribuire al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori mediante misure adottate a norma ***dell'articolo 95*** del medesimo.

Emendamento

(3) ***L'articolo 169, paragrafi 1 e 2, lettera a)*** del trattato ***sul funzionamento dell'Unione europea*** prevede che *l'Unione* deve contribuire al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori mediante misure adottate a norma ***dell'articolo 114*** del medesimo.

Or.en

Emendamento 5

**Proposta di direttiva
Considerando 4**

Testo della Commissione

(4) A norma ***dell'articolo 14, paragrafo 2***

Emendamento

(4) A norma ***dell'articolo 26*** del trattato ***sul***

del trattato il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi nonché la libertà di stabilimento. L'armonizzazione di taluni aspetti del diritto contrattuale dei consumatori è necessaria per promuovere un effettivo mercato interno dei consumatori, che raggiunga il giusto equilibrio tra un elevato livello di tutela dei consumatori e la competitività delle imprese, assicurando nel contempo il rispetto del principio di sussidiarietà.

funzionamento dell'Unione europea, il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi nonché la libertà di stabilimento. L'armonizzazione di taluni aspetti del diritto contrattuale dei consumatori è necessaria per promuovere un effettivo mercato interno dei consumatori, che raggiunga il giusto equilibrio tra un elevato livello di tutela dei consumatori e la competitività delle imprese, assicurando nel contempo il rispetto del principio di sussidiarietà.

Or.en

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Il potenziale transfrontaliero delle vendite a distanza, che dovrebbe essere uno dei principali risultati tangibili del mercato interno, non è completamente sfruttato dai consumatori. Rispetto alla crescita significativa delle vendite a distanza negli ultimi anni, è rimasta limitata la crescita delle vendite a distanza transfrontaliere. Tale discrepanza è particolarmente significativa per le vendite via internet che hanno un elevato potenziale di ulteriore crescita. Il potenziale transfrontaliero dei contratti negoziati fuori dei locali commerciali (vendita diretta) è limitato da una serie di fattori che includono le diverse norme nazionali di tutela dei consumatori imposte sull'industria. Rispetto alla crescita della vendita diretta a livello nazionale negli ultimi anni, in particolare nel settore dei servizi (ad esempio servizi pubblici), è rimasto esiguo il numero di consumatori che utilizza questo canale per gli acquisti transfrontalieri. Rispondendo alle maggiori

Emendamento

(5) Il potenziale transfrontaliero delle vendite a distanza, che dovrebbe essere uno dei principali risultati tangibili del mercato interno, non è completamente sfruttato dai consumatori. Rispetto alla crescita significativa delle vendite a distanza negli ultimi anni, è rimasta limitata la crescita delle vendite a distanza transfrontaliere. Tale discrepanza è particolarmente significativa per le vendite via internet che hanno un elevato potenziale di ulteriore crescita. Il potenziale transfrontaliero dei contratti negoziati fuori dei locali commerciali (vendita diretta) è limitato da una serie di fattori che includono le diverse norme nazionali di tutela dei consumatori imposte sull'industria. Rispetto alla crescita della vendita diretta a livello nazionale negli ultimi anni, in particolare nel settore dei servizi (ad esempio servizi pubblici), è rimasto esiguo il numero di consumatori che utilizza questo canale per gli acquisti transfrontalieri. Rispondendo alle maggiori

opportunità commerciali in molti Stati membri, le piccole e medie imprese (inclusi i singoli imprenditori) o gli agenti di imprese di vendita diretta dovrebbero essere più inclini a cercare opportunità commerciali in altri Stati membri, in particolare nelle regioni di confine. Quindi la completa armonizzazione delle informazioni e il diritto di recesso nei contratti a distanza e negoziati fuori dei locali commerciali **contribuirà** al migliore funzionamento del mercato interno tra imprese e consumatori.

opportunità commerciali in molti Stati membri, le piccole e medie imprese (inclusi i singoli imprenditori) o gli agenti di imprese di vendita diretta dovrebbero essere più inclini a cercare opportunità commerciali in altri Stati membri, in particolare nelle regioni di confine. Quindi la completa armonizzazione **di taluni aspetti** delle informazioni e **del** diritto di recesso nei contratti a distanza e negoziati fuori dei locali commerciali **può contribuire** al migliore funzionamento del mercato interno tra imprese e consumatori.

Or.en

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Tali disparità possono creare barriere importanti nel mercato interno con ripercussioni sulle imprese e sui consumatori. Esse aumentano i costi di adempimento per le imprese che desiderano esercitare a livello transfrontaliero la propria attività di vendita di merci o di fornitura di servizi. La frammentazione mina inoltre la fiducia del consumatore nel mercato interno. ***Gli effetti negativi sulla fiducia del consumatore sono inaspriti da una tutela dei consumatori non uniforme nella Comunità. Tenendo conto dei recenti sviluppi del mercato, il problema è particolarmente grave.***

Emendamento

(7) Tali disparità possono creare barriere importanti nel mercato interno con ripercussioni sulle imprese e sui consumatori. Esse aumentano i costi di adempimento per le imprese che desiderano esercitare a livello transfrontaliero la propria attività di vendita di merci o di fornitura di servizi. La frammentazione mina inoltre la fiducia del consumatore nel mercato interno.

Or.en

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 8

Testo della Commissione

(8) L'armonizzazione completa di alcuni aspetti normativi chiave aumenterà considerevolmente la certezza giuridica sia per i consumatori che per le imprese. ***entrambi potranno fare affidamento su un unico quadro normativo basato su concetti giuridici chiaramente definiti che regolamentano taluni aspetti dei contratti tra imprese e consumatori nella Comunità. In tal modo sarà possibile eliminare gli ostacoli derivanti dalla frammentazione delle norme e completare il mercato interno in questo settore. Queste barriere possono essere superate soltanto mediante un insieme di norme uniformi a livello comunitario. Inoltre i consumatori potranno beneficiare di un elevato livello di tutela in tutta la Comunità.***

Emendamento

(8) L'armonizzazione completa di alcuni aspetti normativi chiave aumenterà considerevolmente la certezza giuridica sia per i consumatori che per le imprese.

Or.en

Emendamento 9

**Proposta di direttiva
Considerando 15**

Testo della Commissione

(15) I locali commerciali devono includere qualsiasi forma di locale (ad esempio negozi o camion) che servano da luogo permanente di commercio per ***il commerciante. Chioschi di vendita al mercato o in una fiera vanno considerati come locali commerciali anche se vengono utilizzati dal commerciante su base temporanea. Altri*** locali affittati per un breve periodo e in cui ***il commerciante*** non è ***stabilito*** (ad esempio alberghi, ristoranti, centri conferenze, cinema affittati da ***commercianti*** che non vi sono ***stabiliti***) non devono essere considerati locali commerciali. Allo stesso modo non

Emendamento

(15) I locali commerciali devono includere qualsiasi forma di locale (ad esempio negozi o camion) che servano da luogo permanente di commercio per ***l'impresa. I*** locali affittati per un breve periodo e in cui ***l'impresa*** non è ***stabilita*** (ad esempio alberghi, ristoranti, centri conferenze, cinema affittati da ***imprese*** che non vi sono ***stabilite***) non devono essere considerati locali commerciali. Allo stesso modo non vanno considerati locali commerciali tutti gli spazi pubblici, inclusi i trasporti o gli impianti pubblici, nonché case private o il posto di lavoro,

vanno considerati locali commerciali tutti gli spazi pubblici, inclusi i trasporti o gli impianti pubblici, nonché case private o il posto di lavoro,

(La modifica ("impresa anziché "commerciante") si applica all'intero testo. La relativa adozione comporterà corrispondenti modifiche nell'intero testo.

Or.en

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 17

Testo della Commissione

(17) I consumatori devono avere il diritto di ricevere informazioni prima della conclusione del contratto. ***Tuttavia i commercianti non devono fornire le informazioni se sono già evidenti dal contesto. Ad esempio, in un'operazione in un locale commerciale le caratteristiche principali di un prodotto, l'identità del commerciante e le disposizioni per la consegna possono essere apparenti dal contesto.*** Nelle operazioni a distanza e fuori dei locali commerciali ***il commerciante*** deve sempre fornire informazioni riguardanti le modalità di pagamento e consegna, la politica di esecuzione del contratto e di gestione dei reclami, ***in quanto tali informazioni possono non essere apparenti dal contesto.***

Emendamento

(17) I consumatori devono avere il diritto di ricevere informazioni prima della conclusione del contratto. Nelle operazioni a distanza e fuori dei locali commerciali ***l'impresa*** deve sempre fornire informazioni riguardanti le modalità di pagamento e consegna, la politica di esecuzione del contratto e di gestione dei reclami.

Or.en

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Poiché nel caso delle vendite a distanza *il consumatore* non è grado di vedere i beni prima di concludere il contratto, deve godere di un diritto di recesso che gli *consente* di accertarsi della natura e del funzionamento dei beni.

Emendamento

(22) Poiché nel caso delle vendite a distanza non è grado di vedere i beni prima di concludere il contratto, *il consumatore* deve godere di un diritto di recesso **di opportuna durata** che gli *consenta* di accertarsi della natura, **della qualità** e del funzionamento dei beni.

Or.en

Emendamento 12

**Proposta di direttiva
Considerando 32**

Testo della Commissione

(32) Per evitare che il commerciante debba rimborsare un consumatore che non ha restituito i beni, il consumatore deve essere obbligato a restituire i beni entro quattordici giorni a decorrere dalla data di comunicazione al commerciante della sua decisione di recesso.

Emendamento

soppresso

Or.en

Emendamento 13

**Proposta di direttiva
Considerando 40**

Testo della Commissione

(40) Se il bene non è conforme al contratto, **innanzitutto** il consumatore deve avere la possibilità di chiedere **al commerciante** di riparare o sostituire i beni **a scelta del commerciante, a meno che quest'ultimo non dimostri che tali rimedi siano illegali, impossibili o causino uno sforzo sproporzionato da parte sua. Lo sforzo del commerciante deve essere determinato**

Emendamento

(40) Se il bene non è conforme al contratto, il consumatore deve avere la possibilità di chiedere **all'impresa** di riparare o sostituire i beni. La mancanza di pezzi di ricambio non deve costituire un motivo valido per giustificare il mancato rimedio **da parte dell'impresa** entro un periodo ragionevole o senza uno sforzo sproporzionato.

obiettivamente considerando i costi sostenuti dal commerciante nel rimediare al difetto di conformità, il valore dei beni e l'importanza del difetto. La mancanza di pezzi di ricambio non deve costituire un motivo valido per giustificare il mancato rimedio entro un periodo ragionevole o senza uno sforzo sproporzionato.

Or.en

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 42

Testo della Commissione

Emendamento

(42) Se più di una volta il commerciante ha rifiutato o non è riuscito a rimediare al difetto di conformità, il consumatore deve avere il diritto di scegliere liberamente fra i rimedi disponibili. Il rifiuto da parte del commerciante può essere esplicito o implicito, e in quest'ultimo caso ciò significa che il commerciante non risponde o ignora la richiesta del consumatore di rimediare al difetto di conformità.

soppresso

Or.en

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 43

Testo della Commissione

Emendamento

(43) La direttiva 1999/44/CE consente agli Stati membri di fissare un periodo di almeno due mesi nei quali il consumatore deve informare il commerciante di qualsiasi difetto di conformità. Le diverse leggi di recepimento hanno creato barriere al commercio. Quindi è

soppresso

necessario sopprimere questa scelta legislativa e migliorare la certezza giuridica obbligando i consumatori a informare il commerciante del difetto di conformità entro due mesi dalla data di individuazione.

Or.en

Emendamento 16

Proposta di direttiva Considerando 47

Testo della Commissione

(47) I contratti dei consumatori devono essere redatti in un linguaggio semplice e comprensibile e devono essere **leggibili**. **I commercianti** devono essere **liberi** di scegliere il tipo e la dimensione dei caratteri con cui sono redatte le condizioni contrattuali. Il consumatore deve avere la possibilità di leggere le condizioni prima di concludere il contratto. Tale opportunità va data al consumatore fornendogli le condizioni su richiesta (per i contratti negoziati nei locali commerciali) o mettendole a disposizione in altri modi (ad esempio sul sito web **del commerciante** per i contratti a distanza) o allegando le condizioni generali al buono d'ordine (per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali). **Il commerciante** deve chiedere il consenso espresso del consumatore per qualsiasi pagamento oltre alla remunerazione per l'obbligo contrattuale principale **del commerciante**. È opportuno proibire la presunzione di consenso usando sistemi di non partecipazione (opt-out), quali riquadri già contrassegnati on-line.

Emendamento

(47) I contratti dei consumatori devono essere redatti in un linguaggio semplice, comprensibile e devono essere **confermati in formato testuale su un mezzo durevole**. **Le imprese** devono essere **libere** di scegliere il tipo e la dimensione dei caratteri con cui sono redatte le condizioni contrattuali. Il consumatore deve avere la possibilità di leggere le condizioni prima di concludere il contratto. Tale opportunità va data al consumatore fornendogli le condizioni su richiesta (per i contratti negoziati nei locali commerciali) o mettendole a disposizione in altri modi (ad esempio sul sito web **dell'impresa** per i contratti a distanza) o allegando le condizioni generali al buono d'ordine (per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali). **L'impresa** deve chiedere il consenso espresso del consumatore per qualsiasi pagamento oltre alla remunerazione per l'obbligo contrattuale principale **dell'impresa**. È opportuno proibire la presunzione di consenso usando sistemi di non partecipazione (opt-out), quali riquadri già contrassegnati on-line.

Or.en

Emendamento 17

Proposta di direttiva Considerando 50

Testo della Commissione

(50) Per garantire la certezza giuridica e migliorare il funzionamento del mercato interno è opportuno che la direttiva comprenda due elenchi di clausole abusive. All'allegato II deve figurare un elenco di clausole che sono considerate abusive in qualsiasi circostanza. L'allegato III deve contenere un elenco di clausole che sono considerate abusive a meno che *il commerciante* non dimostri il contrario. *Tali elenchi devono essere applicabili in tutti gli Stati membri.*

Emendamento

(50) Per garantire la certezza giuridica e migliorare il funzionamento del mercato interno è opportuno che la direttiva comprenda due elenchi *non esaustivi* di clausole abusive. All'allegato II deve figurare un elenco di clausole che sono considerate abusive in qualsiasi circostanza. L'allegato III deve contenere un elenco di clausole che sono considerate abusive a meno che *l'impresa* non dimostri il contrario.

Or.en

Emendamento 18

Proposta di direttiva Considerando 51

Testo della Commissione

(51) È opportuno che le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹⁰.

¹⁰ *GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.*

Emendamento

soppresso

Or.en

Emendamento 19

Proposta di direttiva Considerando 53

Testo della Commissione

(53) La facoltà della Commissione di modificare gli allegati II e III deve essere usata per garantire l'applicazione coerente delle norme sulle clausole abusive aggiungendo a tali allegati le clausole contrattuali che devono essere considerate abusive in ogni circostanza o che sono da considerare abusive a meno che il commerciante non dimostri il contrario.

Emendamento

soppresso

Or.en

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 1

Testo della Commissione

(1) "consumatore": qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisca per fini **che non rientrano nel quadro della** sua attività professionale;

Emendamento

(1) qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisca **principalmente** per fini non **correlati alla** sua attività **commerciale, industriale, artigianale o** professionale;

Or.en

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2

Testo della Commissione

(2) "**commerciante**": qualsiasi persona fisica o giuridica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisca nel quadro della **sua** attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisca in nome o per conto di **un commerciante**;

Emendamento

(2) "**impresa**": qualsiasi persona fisica o giuridica, **sia essa di proprietà pubblica o privata** che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisca nel quadro della attività commerciale, industriale, artigianale o professionale **di questa persona** e chiunque agisca in nome o per conto di **un'impresa, anche se la persona**

non intende trarre profitto nel corso dell'attività;

Or.en

Emendamento 22

Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3

Testo della Commissione

(3) "contratto di vendita": qualsiasi contratto che *ha come oggetto la vendita* di beni *dal commerciante* al consumatore, *inclusi contratti misti che hanno come oggetto sia beni che servizi*;

Emendamento

(3) "contratto di vendita": qualsiasi contratto che *preveda da parte dell'impresa la cessione della proprietà* di beni al consumatore, *direttamente o dopo la conclusione del contratto o in un momento successivo, e l'impegno da parte del consumatore a pagare il prezzo per tale cessione di proprietà*;

Or.en

Emendamento 23

Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 4 – lettera b

Testo della Commissione

(b) l'acqua ed il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;

Emendamento

soppresso

Or.en

Emendamento 24

Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 4 – lettera c

Testo della Commissione

(c) l'elettricità;

Emendamento

soppresso

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 9 – lettera b

Testo della Commissione

(b) chioschi di vendita al mercato o in una fiera in cui il commerciante esercita la propria attività su base regolare o temporanea;

Emendamento

soppresso

Or.en

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La presente direttiva è applicabile solo ai servizi finanziari riguardanti taluni contratti negoziati fuori dei locali commerciali conformemente agli articoli da 8 a 20, le clausole abusive conformemente agli articoli da 30 a 39 e le disposizioni generali conformemente agli articoli da 40 a 46, ***con il combinato disposto dell'articolo 4 sull'armonizzazione completa.***

Emendamento

2. La presente direttiva è applicabile solo ai servizi finanziari riguardanti taluni contratti negoziati fuori dei locali commerciali conformemente agli articoli da 8 a 20, le clausole abusive conformemente agli articoli da 30 a 39 e le disposizioni generali conformemente agli articoli da 40 a 46.

Or.en

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Solo gli articoli da 30 a 39 sui diritti dei consumatori in materia di clausole abusive,

Emendamento

3. Solo gli articoli da 30 a 39 sui diritti dei consumatori in materia di clausole abusive

con il combinato disposto dell'articolo 4 sull'armonizzazione completa, sono applicabili ai contratti disciplinati dalla direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla direttiva 90/314/CEE del Consiglio.

sono applicabili ai contratti disciplinati dalla direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla direttiva 90/314/CEE del Consiglio.

Or.en

Emendamento 28

Proposta di direttiva Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione

Armonizzazione **completa**

Emendamento

Grado di armonizzazione

Or.en

Emendamento 29

Proposta di direttiva Articolo 4

Testo della Commissione

Gli Stati membri non possono mantenere o adottare nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle stabilite **dalla presente direttiva**, incluse le disposizioni più o meno severe per garantire al consumatore un livello di tutela diverso.

Emendamento

1. A meno che non sia diversamente indicato al paragrafo 2, gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più rigorose per garantire un livello più elevato di tutela del consumatore. Gli Stati membri provvedono affinché tali disposizioni siano compatibili con i trattati.

2. Gli Stati membri non possono mantenere o adottare nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle stabilite dagli articoli da 12 a 17, incluse le disposizioni più o meno severe per garantire al consumatore un livello di tutela diverso.

Or.en

Emendamento 30

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Prima della conclusione di qualsiasi contratto di vendita o di servizi **il commerciante** fornisce al consumatore le seguenti informazioni, se non sono già apparenti dal contesto:

Emendamento

1. Prima della conclusione di qualsiasi contratto di vendita o di servizi **l'impresa** fornisce al consumatore **le informazioni che il consumatore può lecitamente attendersi, tenendo conto delle norme di qualità e dell'esecuzione che sarebbero normali in tali circostanze. Le informazioni devono essere chiare, precise ed espresse in un linguaggio semplice e comprensibile. Esse devono comprendere, in particolare,** le seguenti informazioni, se non sono già apparenti dal contesto:

Or.en

Emendamento 31

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) l'indirizzo geografico e l'identità **del commerciante**, ad esempio la sua denominazione sociale e, ove questa informazione sia pertinente, l'indirizzo geografico **e l'identità del commerciante** per conto del quale **egli** agisce;

Emendamento

(b) l'indirizzo geografico e l'identità **dell'impresa con la quale il consumatore sta effettuando la transazione**, ad esempio la sua denominazione sociale e, ove questa informazione sia pertinente, l'indirizzo geografico **e la sede dell'impresa nonché l'identità dell'impresa** per conto del quale **essa** agisce;

Or.en

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) il recapito, compreso il numero di telefono e altri eventuali mezzi di comunicazione a distanza, che consentano al consumatore di contattare e comunicare con l'impresa in modo rapido e diretto;

Or.en

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) il prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura del prodotto comporta l'impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore;

(c) il prezzo ***finale*** comprensivo delle imposte o, se la natura del prodotto comporta l'impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore;

Or.en

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) le modalità di pagamento, consegna, esecuzione ***e trattamento dei reclami***

(d) modalità di pagamento, consegna ***ed*** esecuzione;

qualora esse siano difformi dagli obblighi imposti dalla diligenza professionale;

Or.en

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) la politica di gestione dei reclami e l'indirizzo geografico al quale il consumatore può indirizzare eventuali reclami, compreso eventualmente l'indirizzo di un organismo che tratti i reclami per conto dell'impresa;

Or.en

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d ter) la possibilità di far ricorso ad un meccanismo di composizione delle controversie in via amichevole, qualora esista tale possibilità;

Or.en

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e) l'esistenza di un diritto di recesso, *se applicabile*;

(e) l'esistenza *o la mancanza* di un diritto di recesso *e, a norma dell'allegato I, le condizioni e le procedure per esercitare*

tale diritto, compreso il periodo di recesso e il nome e l'indirizzo dell'impresa alla quale va comunicato il recesso nonché gli eventuali costi per la restituzione dei beni;

Or.en

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) un nuovo chiarimento in merito a chi spetti sostenere i costi della restituzione dei beni dopo il recesso, se del caso;

Or.en

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e ter) le informazioni sulle garanzie finanziarie per recuperare i pagamenti effettuati in anticipo, in caso di recesso o annullamento;

Or.en

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(i bis) che il contratto viene concluso con un'impresa e che quindi il consumatore beneficia della protezione prevista dalla

presente direttiva.

Or.en

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera i ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

*(i ter) se l'altra parte è un consumatore,
qualora il contratto sia concluso
attraverso un intermediario;*

Or.en

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera i quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

*(i quater) il periodo durante il quale
l'offerta resta valida;*

Or.en

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera i quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

*(i quinquies) l'applicazione delle misure
tecniche di protezione per i prodotti
digitali, se del caso;*

Or.en

Emendamento 44

Proposta di direttiva Articolo 5 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. L'impresa sostiene l'onere della prova di aver fornito le informazioni previste dal presente articolo.

Or.en

Emendamento 45

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Fatti salvi l'articolo 7, paragrafo 2, l'articolo 13 e l'articolo 42, le conseguenze di ogni violazione dell'articolo 5 sono determinate conformemente al diritto nazionale applicabile. Gli Stati membri devono prevedere nel diritto ***contrattuale*** nazionale rimedi efficaci per le violazioni dell'articolo 5.

2. Fatti salvi l'articolo 7, paragrafo 2, l'articolo 13 e l'articolo 42, le conseguenze di ogni violazione dell'articolo 5 sono determinate conformemente al diritto nazionale applicabile. Gli Stati membri devono prevedere nel diritto nazionale rimedi efficaci per le violazioni dell'articolo 5.

Or.en

Emendamento 46

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Il presente articolo lascia impregiudicata la normativa nazionale in base alla quale determinati contratti conclusi attraverso un intermediario sono considerati contratti tra imprese e consumatori.

Or.en

Emendamento 47

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Per quanto riguarda i contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali **il commerciante** deve fornire le informazioni seguenti che formano parte integrante del contratto:

Emendamento

Per quanto riguarda i contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali **l'impresa** deve fornire le informazioni seguenti che formano parte integrante del contratto:

Or.en

Emendamento 48

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. L'impresa sostiene l'onere della prova di aver fornito le informazioni previste dal presente articolo.

Or.en

Emendamento 49

Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali le informazioni di cui all'articolo 9 vanno indicate nel buono d'ordine in un linguaggio semplice e comprensibile e **in modo leggibile**. Il buono d'ordine include il modulo standard di recesso di cui all'allegato I (B).

1. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali le informazioni di cui all'articolo 9 vanno indicate nel buono d'ordine in un linguaggio semplice e comprensibile e **confermati in formato testuale su un mezzo durevole**.

Il buono d'ordine include il modulo

standard di recesso di cui all'allegato I (B).
Il buono d'ordine viene fornito al consumatore prima della conclusione del contratto. Nei casi in cui il buono d'ordine non sia su supporto cartaceo, il consumatore riceve una copia del buono d'ordine su un altro mezzo durevole.

Or.en

Emendamento 50

Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Un contratto negoziato fuori dei locali commerciali è valido solo se il consumatore firma un buono d'ordine ***e, qualora quest'ultimo non sia su supporto cartaceo, riceve una copia dell'ordine su un altro mezzo durevole.***

Emendamento

2. Un contratto negoziato fuori dei locali commerciali è valido solo se il consumatore firma un buono d'ordine.

Or.en

Emendamento 51

Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il consumatore riceve la conferma di tutte le informazioni di cui all'articolo 9, lettere da a) ad f), su un mezzo durevole, entro un tempo ragionevole dopo la conclusione di qualsiasi contratto a distanza e al più tardi al momento della consegna dei beni oppure quando è iniziata l'esecuzione del servizio, a meno che l'informazione non sia già stata fornita al consumatore su un mezzo durevole prima della conclusione di ogni contratto a distanza.

Emendamento

4. Il consumatore riceve la conferma di tutte le informazioni di cui all'articolo 9, lettere da a) ad f), ***in formato testuale*** su un mezzo durevole, entro un tempo ragionevole dopo la conclusione di qualsiasi contratto a distanza e al più tardi al momento della consegna dei beni oppure quando è iniziata l'esecuzione del servizio, a meno che l'informazione non sia già stata fornita al consumatore su un mezzo durevole prima della conclusione di ogni contratto a distanza.

Emendamento 52

Proposta di direttiva Articolo 13

Testo della Commissione

Se in violazione dell'articolo 9, lettera b), dell'articolo 10, paragrafo 1 e dell'articolo 11, paragrafo 4 ***il commerciante*** non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il periodo di recesso scade ***tre mesi dopo che il commerciante abbia adempiuto pienamente ai suoi altri obblighi contrattuali.***

Emendamento

Se in violazione dell'articolo 9, lettera b), dell'articolo 10, paragrafo 1 e dell'articolo 11, paragrafo 4 ***l'impresa*** non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il periodo di recesso scade ***al più tardi un anno dopo la conclusione del contratto.***

Or.en

Emendamento 53

Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Il consumatore informa ***il commerciante*** della sua decisione di esercitare il diritto di recesso ***mediante un mezzo durevole e indirizzando al commerciante una dichiarazione redatta con le proprie parole oppure utilizzando il modulo di recesso standard di cui all'allegato I, lettera B.***

Emendamento

Il consumatore informa ***l'impresa*** della sua decisione di esercitare il diritto di recesso.

Or.en

Emendamento 54

Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri non prevedono **altri** requisiti formali applicabili **a tale modulo standard** di recesso.

Emendamento

Gli Stati membri non prevedono requisiti formali applicabili **alla notifica** di recesso.

La notifica di recesso può essere effettuata dal consumatore, in particolare, sotto forma di dichiarazione indirizzata all'impresa e redatta con le proprie parole, utilizzando il modulo standard di recesso di cui all'allegato I B e, a meno che le circostanze non indichino diversamente, restituendo l'oggetto del contratto.

Or.en

Emendamento 55

**Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Per i contratti a distanza conclusi su internet **il commerciante, oltre alle possibilità di cui al paragrafo 1, può offrire** al consumatore l'opzione di compilare e inviare elettronicamente il modulo di recesso standard mediante il sito web **del commerciante. In tal caso il commerciante** trasmette senza indugio al consumatore una conferma di ricevimento del recesso per e-mail.

Emendamento

2. Per i contratti a distanza conclusi su internet, **se l'impresa offre** al consumatore l'opzione di compilare e inviare elettronicamente il modulo di recesso standard mediante il sito web **dell'impresa, quest'ultima** trasmette senza indugio al consumatore una conferma di ricevimento del recesso per e-mail.

Or.en

Emendamento 56

**Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. **Il commerciante** rimborsa qualsiasi

Emendamento

1. **L'impresa** rimborsa qualsiasi pagamento

pagamento ricevuto dal consumatore entro trenta giorni dal giorno in cui riceve la comunicazione di recesso.

ricevuto dal consumatore *senza indebito ritardo e comunque al più tardi* entro trenta giorni dal giorno in cui riceve la comunicazione di recesso.

Or.en

Emendamento 57

Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, l'esercizio del diritto di recesso non comporta alcuna responsabilità per il consumatore.

Or.en

Emendamento 58

Proposta di direttiva Articolo 18 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Effetti dell'esercizio del diritto di recesso sui contratti ***accessori***

Effetti dell'esercizio del diritto di recesso sui contratti ***connessi***

(La modifica si applica all'intero testo. La relativa adozione comporterà corrispondenti modifiche nell'intero testo.

Or.en

Emendamento 59

Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo 15 della direttiva 2008/48/CE, se il consumatore esercita il

1. Fatto salvo l'articolo 15 della direttiva 2008/48/CE, se il consumatore esercita il

suo diritto di recesso da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali a norma degli articoli da 12 a 17, eventuali contratti **accessori** sono automaticamente annullati, senza costi per il consumatore.

suo diritto di recesso da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali a norma degli articoli da 12 a 17, eventuali contratti **connessi** sono automaticamente annullati, senza costi per il consumatore.

(La modifica si applica all'intero testo. La relativa adozione comporterà corrispondenti modifiche nell'intero testo.

Or.en

Emendamento 60

Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l'accordo espresso del consumatore, prima della scadenza del termine di quattordici giorni di cui all'articolo 12;

Emendamento

(a) servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l'accordo espresso **ed informato** del consumatore, prima della scadenza del termine di quattordici giorni di cui all'articolo 12;

Or.en

Emendamento 61

Proposta di direttiva Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il presente capo non si applica ai pezzi di ricambio sostituiti dal commerciante per rimediare al difetto di conformità dei beni mediante riparazione a norma dell'articolo 26.

Emendamento

soppresso

Or.en

Emendamento 62

Proposta di direttiva Articolo 21 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri possono decidere di non applicare il presente capo alla vendita di beni usati nelle aste pubbliche.

Emendamento

soppresso

Or.en

Emendamento 63

Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Se le parti non hanno concordato altrimenti, **il commerciante** consegna i beni mediante il trasferimento del possesso materiale dei beni al consumatore o a un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto.

Emendamento

1. Se le parti non hanno concordato altrimenti, **l'impresa** consegna i beni mediante il trasferimento del possesso materiale dei beni al consumatore o a un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore **senza indebito ritardo dopo la conclusione del contratto e comunque al più tardi** entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto.

Or.en

Emendamento 64

Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se **il commerciante** non adempie **all'obbligo** di consegna, il consumatore ha diritto al rimborso di tutte le somme versate entro sette giorni dalla data di consegna di cui al paragrafo 1.

Emendamento

2. **Fatti salvi i mezzi di ricorso previsti dalla normativa applicabile degli Stati membri, se l'impresa non adempie ai propri obblighi** di consegna, il consumatore ha diritto al rimborso di tutte le somme versate entro sette giorni dalla data di consegna di cui al paragrafo 1.

Emendamento 65

Proposta di direttiva Articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Le parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione del presente articolo, derogarvi o cambiarne gli effetti.

Or.en

Emendamento 66

Proposta di direttiva Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) sono idonei ad ogni uso speciale voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza **del commerciante** al momento della conclusione del contratto **e che il commerciante abbia accettato;**

(b) sono idonei ad ogni uso speciale voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza **dell'impresa** al momento della conclusione del contratto, **salvo quando le circostanze evidenzino che l'acquirente non si è affidato o che era irragionevole per l'acquirente affidarsi alle capacità e al giudizio del venditore;**

Or.en

Emendamento 67

Proposta di direttiva Articolo 24 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Qualunque difetto di conformità risultante da un'imperfetta installazione dei beni è considerato un difetto di conformità

5. Qualunque difetto di conformità risultante da un'imperfetta installazione dei beni è considerato un difetto di conformità

dei beni stessi, se ***l'installazione è prevista dal contratto ed*** è stata effettuata dal commerciante o sotto la sua responsabilità. La stessa disposizione si applica anche nel caso in cui i beni, concepiti per essere installati dal consumatore, siano installati dal consumatore in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.

dei beni stessi, se l'installazione è stata effettuata ***dall'impresa*** o sotto la sua responsabilità. La stessa disposizione si applica anche nel caso in cui i beni, concepiti per essere installati dal consumatore, siano installati dal consumatore in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.

Or.en

Emendamento 68

Proposta di direttiva Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il commerciante rimedia al difetto di conformità mediante riparazione o sostituzione, a sua scelta.

soppresso

Or.en

Emendamento 69

Proposta di direttiva Articolo 26 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Se il commerciante ha dimostrato che rimediare al difetto di conformità mediante riparazione o sostituzione è illegale, impossibile o causerebbe al commerciante uno sforzo sproporzionato, il consumatore può scegliere tra la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. Lo sforzo del commerciante è sproporzionato se gli impone costi che, in confronto alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto, sono eccessivi tenendo conto del valore dei beni se non vi fosse alcun difetto di conformità e

soppresso

l'importanza del difetto di conformità.

Or.en

Emendamento 70

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Un difetto di conformità minore non conferisce al consumatore il diritto di chiedere la risoluzione del contratto.

soppresso

Or.en

Emendamento 71

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Il consumatore può ricorrere a qualsiasi rimedio disponibile a norma del paragrafo 1 se esiste una delle condizioni seguenti:

soppresso

(a) il commerciante ha implicitamente o esplicitamente rifiutato di rimediare al difetto di conformità;

(b) il commerciante non ha rimediato al difetto di conformità entro un tempo ragionevole;

(c) il commerciante ha tentato di rimediare al difetto di conformità causando un disagio significativo al consumatore;

(d) lo stesso difetto si è manifestato più di una volta entro un breve periodo di tempo.

Or.en

Emendamento 72

Proposta di direttiva Articolo 26 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Il disagio notevole per il consumatore e il tempo ragionevole necessario al commerciante per rimediare al difetto di conformità sono valutati tenendo conto della natura dei beni e dello scopo per cui il consumatore ha acquistato tali beni, conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, lettera b).

Emendamento

soppresso

Or.en

Emendamento 73

Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. **Il commerciante** è responsabile, a norma dell'articolo 25, **quando il** difetto di conformità **si manifesta entro il termine di due anni dalla data** in cui il rischio è **passato** al consumatore.

Emendamento

1. **L'impresa** è responsabile, a norma dell'articolo 25, **di ogni** difetto di conformità **che esista nel momento** in cui il rischio **passa** al consumatore, **anche se il difetto di conformità risulta evidente solo dopo questo momento.**

Or.en

Emendamento 74

Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Per esercitare i suoi diritti a norma dell'articolo 25 il consumatore deve

Emendamento

soppresso

comunicare al commerciante il difetto di conformità entro due mesi dalla data in cui ha constatato il difetto.

Or.en

Emendamento 75

Proposta di direttiva Articolo 29 – alinea (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1. Definizione di garanzia dei beni di consumo

(1) Per garanzia dei beni di consumo si intende ogni impegno del tipo specificato al paragrafo seguente, assunto nei confronti di un consumatore in relazione ad un contratto per la vendita di beni di consumo:

(a) da parte di un produttore o di una persona che si trova in anelli successivi della catena commerciale; o
(b) da parte del venditore, oltre agli obblighi del venditore in quanto venditore di beni.

(2) L'impegno può consistere nel fatto che:

(a) salvo uso errato, improprio o incidente, i beni rimangono idonei al loro normale uso per un determinato periodo di tempo, o come altrimenti specificato;

(b) i beni ottemperano alle specifiche di cui al documento di garanzia o nella pubblicità associata; o,

(c) fatte salve eventuali condizioni stabilite nella garanzia,

(i) i beni saranno riparati o sostituiti;

(ii) il prezzo corrisposto per i beni sarà rimborsato in tutto o in parte; o

(iii) sarà fornito qualche altro mezzo di ricorso.

2. Carattere vincolante della garanzia

(1) La garanzia dei beni di consumo, sia

essa contrattuale o sotto forma di impegno unilaterale, è vincolante a favore del primo acquirente e, nel caso di impegno unilaterale, è vincolante senza accettazione in deroga ad ogni disposizione contraria del documento di garanzia o della pubblicità associata.

(2) A meno che non sia diversamente previsto dal documento di garanzia, la garanzia è altresì vincolante senza accettazione a favore di ogni proprietario dei beni entro la durata della garanzia.

(3) Qualsiasi requisito della garanzia che la subordini all'assolvimento da parte del titolare della garanzia di eventuali obblighi formali, come la registrazione e la notifica di acquisto, non è vincolante per il consumatore.

3. Documento di garanzia

(1) La persona che fornisce una garanzia per beni di consumo deve rilasciare all'acquirente (a meno che non lo sia già stato) un documento di garanzia il quale:

(a) certifica che l'acquirente detiene diritti legali che non sono interessati dalla garanzia;

(b) evidenzia gli svantaggi della garanzia per l'acquirente rispetto alle norme di conformità;

(c) elenca tutti i dettagli essenziali, necessari per presentare reclami a titolo della garanzia, in particolare:

– nome e indirizzo del garante;

– nome e indirizzo della persona alla quale deve essere comunicata ogni notifica e la procedura in base alla quale la notifica deve essere effettuata;

– eventuali limitazioni territoriali della garanzia;

(d) è redatto in un linguaggio semplice e comprensibile; ed

(e) è redatto nella stessa lingua in cui sono stati offerti i beni.

(2) Il documento di garanzia deve essere in formato testuale su un mezzo durevole ed essere disponibile e accessibile all'acquirente.

(3) La validità della garanzia non è compromessa dal mancato rispetto dei paragrafi 1 e 2 e, di conseguenza, il titolare della garanzia può ancora contare sulla garanzia e richiedere che essa sia onorata.

(4) Se gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono rispettati, il titolare della garanzia può, senza pregiudicare il diritto al risarcimento dei danni che possa configurarsi, chiedere al garante di fornire un documento di garanzia che sia conforme a tali requisiti.

(5) Le parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione del presente articolo, derogarvi o cambiarne gli effetti.

4. Copertura della garanzia

Se il documento di garanzia non dispone diversamente:

(a) la garanzia è valida per un periodo di 5 anni o per la durata di vita stimata del prodotto, a seconda di quale sia più breve;

(b) gli obblighi del garante diventano effettivi se, per un motivo diverso dall'uso errato, improprio, o per un incidente, i prodotti in qualsiasi momento del periodo di garanzia si rendono inadatti al loro normale uso o cessano di possedere le qualità e capacità di prestazione che il titolare della garanzia può ragionevolmente attendersi;

(c) il garante, se sono soddisfatte le condizioni della garanzia, è tenuto a riparare o sostituire i beni; e

(d) tutte le spese connesse al ricorso e all'applicazione della garanzia sono a carico del garante.

5. Garanzia limitata a parti specifiche

La garanzia dei beni di consumo che si riferisca solo a una specifica parte o a specifiche parti dei beni deve chiaramente indicare tale limitazione nel documento di garanzia; in caso contrario, la limitazione non è vincolante per il consumatore.

6. Esclusione o limitazione della responsabilità del garante

La garanzia può escludere o limitare la responsabilità del garante prevista dalla garanzia per qualsiasi guasto o danno dei beni causati da una carenza nella manutenzione dei beni secondo le istruzioni, a condizione che l'esclusione o la limitazione sia chiaramente enunciata nel documento di garanzia.

7. Onere della prova

(1) Quando il titolare della garanzia invoca la garanzia di un bene di consumo entro il periodo coperto dalla garanzia, incombe al garante l'onere di provare che:

(a) i beni ottemperavano alle specifiche di cui al documento di garanzia o nella pubblicità associata; e

(b) eventuali guasti o danni ai beni sono dovuti ad uso errato, improprio, ad incidente, a un difetto di manutenzione, o ad altra causa della quale il garante non è responsabile.

(2) Le parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione del presente articolo, derogarvi o cambiarne gli effetti.

8. Estensione del periodo di garanzia

(1) Qualora il difetto o il guasto dei beni siano riparati sotto garanzia, la garanzia viene estesa per un periodo pari a quello durante il quale il titolare della garanzia non ha potuto utilizzare i beni a causa del difetto o del guasto.

(2) Le parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione del presente articolo, derogarvi o cambiarne gli effetti.

Or.en

Motivazione

Inserimento degli articoli IV A 6 DA 101 A 108 del Progetto di quadro comune di riferimento (DCFR). L'emendamento mira a provocare ulteriori discussioni all'interno della commissione in merito all'introduzione di una maggiore coerenza con il DCFR per quanto riguarda le garanzie commerciali e la questione dell'introduzione di una garanzia europea che potrebbe essere scelta dalle parti su base facoltativa.

Emendamento 76

Proposta di direttiva Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La garanzia commerciale *vincola giuridicamente il garante secondo le condizioni stabilite nella dichiarazione di garanzia. In assenza di tale dichiarazione, la garanzia commerciale è vincolante alle condizioni stabilite nella pubblicità relativa alla* garanzia commerciale.

Emendamento

1. *Se le clausole di una* garanzia commerciale *non sono esplicitate in una dichiarazione di garanzia, il garante è responsabile ai sensi delle clausole derivanti dalla* pubblicità *della* garanzia commerciale.

Or.en

Emendamento 77

Proposta di direttiva Articolo 29 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

2. La dichiarazione di garanzia è *redatta in un linguaggio semplice e comprensibile e deve essere leggibile. Essa include:*

Emendamento

2. La dichiarazione di garanzia *deve indicare:*

Or.en

Emendamento 78

Proposta di direttiva Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) i diritti *legali* del consumatore, *conformemente all'*articolo 26, e una chiara dichiarazione che tali diritti non sono lesi dalla garanzia commerciale;

Emendamento

(a) i diritti del consumatore *previsti dall'*articolo 26 *della presente direttiva*, e una chiara dichiarazione che tali diritti non sono lesi dalla garanzia commerciale; *e*

Or.en

Emendamento 79

Proposta di direttiva

Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) *il contenuto* della garanzia commerciale e *le condizioni* per la presentazione di reclami, in particolare la durata, la validità territoriale, il nome e l'indirizzo del garante;

Emendamento

(b) *le condizioni* della garanzia commerciale, *in particolare quelle relative alla durata e alla validità territoriale, e i requisiti* per la presentazione di reclami, in particolare la durata, la validità territoriale, il nome e l'indirizzo del garante;

Or.en

Emendamento 80

Proposta di direttiva

Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) fatti salvi gli articoli 32 e 35, nonché l'allegato III, punto 1, lettera j), la dichiarazione che la garanzia commerciale non può essere trasferita ad un acquirente successivo, se applicabile.

Emendamento

soppresso

Or.en

Emendamento 81

Proposta di direttiva

Articolo 29 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Il consumatore può cedere la garanzia ad un acquirente successivo. La dichiarazione di garanzia può prevedere diversamente, a meno che tale esclusione non sia abusiva ai sensi degli articoli 32 e 35 e dell'allegato III, punto 1, lettera j).

Emendamento 82

Proposta di direttiva Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. *Se il* consumatore *lo richiede*, il commerciante *mette a disposizione* la dichiarazione di garanzia su un mezzo durevole.

Emendamento

3. *Su richiesta del* consumatore, *l'impresa fornisce* la dichiarazione di garanzia *in formato testuale* su un mezzo durevole.

Emendamento 83

Proposta di direttiva Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il difetto di conformità *al paragrafo 2 o 3* non si ripercuote sulla validità della garanzia.

Emendamento

4. Il difetto di conformità *ai paragrafi 2, 2 bis o 3* non si ripercuote sulla validità della garanzia *commerciale*.

Emendamento 84

Proposta di direttiva Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il presente capo si applica alle clausole contrattuali *redatte in anticipo dal commerciante* o da un terzo *e a cui il consumatore acconsente senza avere la possibilità di influenzarne il contenuto, in particolare qualora tali clausole facciano parte di un contratto standard prestabilito*.

Emendamento

1. Il presente capo si applica alle clausole contrattuali *fornite dall'impresa* o da un terzo.

Emendamento 85

Proposta di direttiva Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le clausole dei contratti sono redatte in un linguaggio semplice e comprensibile e sono leggibili.

Emendamento

1. I contratti dei consumatori devono essere redatti in un linguaggio semplice, comprensibile e devono essere **confermati in formato testuale su un mezzo durevole**.

Or.en

Emendamento 86

Proposta di direttiva Articolo 31 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Una clausola stabilita dall'impresa in violazione del dovere di trasparenza richiesto dai paragrafi 1 e 2 può, unicamente per questo motivo, essere considerata abusiva.

Or.en

Emendamento 87

Proposta di direttiva Articolo 34

Testo della Commissione

Gli Stati membri garantiscono che le clausole contrattuali di cui all'allegato II siano considerate abusive in ogni circostanza. ***L'elenco di tali clausole contrattuali è applicabile in tutti gli Stati membri e può essere modificato solo nel rispetto dell'articolo 39, paragrafo 2 e dell'articolo 40.***

Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che le clausole contrattuali di cui ***all'elenco non esaustivo dell'***allegato II siano considerate abusive in ogni circostanza.

Or.en

Emendamento 88

Proposta di direttiva Articolo 35

Testo della Commissione

Gli Stati membri garantiscono che le clausole contrattuali di cui *al* punto 1 dell'allegato III siano considerate abusive, a meno che *il commerciante* non dimostri che tali clausole sono eque a norma dell'articolo 32. *L'elenco di tali clausole contrattuali è applicabile in tutti gli Stati membri e può essere modificato solo nel rispetto dell'articolo 39, paragrafo 2 e dell'articolo 40.*

Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che le clausole contrattuali di cui *all'elenco non esaustivo del* punto 1 dell'allegato III siano considerate abusive, a meno che *l'impresa* non dimostri che tali clausole sono eque a norma dell'articolo 32.

Or.en

Emendamento 89

Proposta di direttiva Articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Alla luce delle notifiche ricevute a norma del paragrafo 1 la Commissione modifica gli allegati II e III. Le misure dirette a modificare gli elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 40, paragrafo 2.

Emendamento

soppresso

Or.en

Emendamento 90

Proposta di direttiva Articolo 40

Testo della Commissione

Articolo 40

Emendamento

soppresso

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per le clausole abusive nei contratti dei consumatori, in seguito denominato il "comitato".

2. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE¹⁷, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 di detta decisione.

¹⁷ *GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).*

Or.en

Emendamento 91

**Proposta di direttiva
Allegato III – paragrafo 3 – lettera a**

Testo della Commissione

Emendamento

(a) alle transazioni relative a valori mobiliari, strumenti finanziari e altri prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal commerciante;

soppresso

Or.en

Emendamento 92

**Proposta di direttiva
Allegato III - paragrafo 4 - lettera b**

Testo della Commissione

Emendamento

(b) alle transazioni relative a valori mobiliari, strumenti finanziari e altri prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice

soppresso

di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal commerciante;

Or.en

Emendamento 93

Proposta di direttiva Allegato III - paragrafo 4 - lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) alle clausole con cui il commerciante si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni di un contratto a tempo indeterminato a condizione che sia fatto obbligo al commerciante di informare il consumatore con un anticipo ragionevole e che il consumatore sia libero di recedere dal contratto.

soppresso

Or.en